

3-bis. Le istanze di cui al comma 2 non vanno presentate nel caso in cui la società cessionaria sia già autorizzata all'esercizio dell'attività di un fondo pensione aperto e l'operazione preveda la contestuale fusione del fondo ceduto con quello gestito dalla cessionaria. In tal caso trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 34.

4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto cedente, i termini del procedimento di autorizzazione all'esercizio sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

5. A seguito della cessione la COVIP provvede a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività relativa alla cedente

### Art. 36.

#### *Operazioni di fusione fra PIP*

1. Nel caso di operazioni di fusione tra PIP gestiti da una stessa impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP, **a mezzo di posta elettronica certificata**, un'apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante.

2. Alla comunicazione è allegata la seguente documentazione:

a) copia della delibera di approvazione del progetto di fusione assunta dall'organo competente;

b) progetto di fusione contenente:

1) obiettivi dell'operazione, vantaggi e costi per gli aderenti **e beneficiari**, impatto che l'operazione determina sulle strutture organizzative, anche con riferimento alle procedure informatico-contabili impiegate;

2) confronto tra le principali caratteristiche dei PIP interessati dall'operazione (ove possibile, in forma tabellare);

3) descrizione delle modalità di realizzazione dell'operazione (ad es. tempistica, eventuali criteri seguiti per il calcolo del valore di concambio);

4) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento ad altra forma pensionistica; modalità di informativa prima e dopo l'operazione di fusione) **e dei beneficiari**;

c) bozza di comunicazione agli aderenti al PIP incorporando, contenente anche indicazione delle modalità di conversione delle posizioni individuali, e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni al PIP incorporando nel periodo intercorrente fra il progetto di fusione e la data di efficacia dell'operazione, **e ai beneficiari**;

d) relazioni dei responsabili dei PIP, contenenti le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti **e beneficiari** e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora non vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, la comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere trasmessa almeno 60 giorni prima della prevista data di efficacia dell'operazione ovvero dell'invio delle comunicazioni agli aderenti nei casi in cui, in occasione dell'operazione, venga riconosciuto agli stessi il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica.

4. Laddove vengano apportate modifiche al regolamento del PIP incorporante, l'impresa di assicurazione provvede a inoltrare alla COVIP, unitamente alla comunicazione di cui al com-

ma 1, apposita istanza di approvazione, ovvero comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente Regolamento. L'efficacia dell'operazione di fusione non potrà essere antecedente al provvedimento COVIP di approvazione delle modifiche regolamentari o alla comunicazione, nei casi consentiti, delle modifiche adottate.

5. Qualora l'operazione preveda anche la fusione delle gestioni separate, ovvero dei fondi interni, l'impresa di assicurazione deve, inoltre, trasmettere alla COVIP una comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'avvenuta preventiva comunicazione all'IVASS e il mancato ricevimento, nei termini previsti dalla rispettiva normativa di settore, di rilievi da parte della stessa.

6. A esito dell'operazione di fusione è trasmessa alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante gli adempimenti effettuati a seguito della fusione e la data di efficacia della stessa e gli adempimenti effettuati a seguito della stessa, anche con riferimento all'avvenuta comunicazione dell'operazione agli iscritti contenente, qualora l'operazione dia luogo all'attribuzione o conversione di quote, anche il numero e il valore delle quote del fondo incorporante attribuite.

7. Successivamente alla fusione la COVIP provvede alla cancellazione del PIP incorporato dall'Albo di cui all'art. 19, comma 1 del decreto n. 252 del 2005.

### Art. 37.

#### *Operazioni di cessione di PIP*

1. Nel caso di operazioni di cessione di un PIP a altra impresa di assicurazione è trasmessa alla COVIP, congiuntamente dalla società cedente e dalla società cessionaria, un'apposita comunicazione, **a mezzo di posta elettronica certificata, a-firmata dai** legali rappresentanti, nella quale sono fornite le seguenti informazioni:

- a) ragioni della cessione;
- b) profili di tutela degli aderenti (eventuale riconoscimento del diritto di trasferimento a altra forma pensionistica) **e dei beneficiari;**
- c) tempistica dell'operazione.

2. Ai fini della realizzazione dell'operazione di cessione, le imprese presentano inoltre congiuntamente, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, istanza di approvazione delle modifiche del regolamento del PIP, ovvero nei casi consentiti comunicazione delle stesse, in conformità alle previsioni di cui al Titolo I, Capo III, Sezione II del presente Regolamento.

3. All'istanza di cui al comma precedente è allegata la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di cessione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cedente;
- b) copia della delibera di acquisizione del PIP e di approvazione delle modifiche regolamentari assunta dall'organo competente dell'impresa cessionaria;
- c) bozza di comunicazione agli aderenti e descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente la data di efficacia dell'operazione;
- d) copia della delibera dell'organo di amministrazione dell'impresa cessionaria con la quale è stato costituito il patrimonio autonomo e separato di cui all'art. 13, comma 3, del decreto **legislativo 5 dicembre 2005**, n. 252/2005;

e) relazione del responsabile del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3-bis. Nel caso in cui l'operazione preveda la contestuale fusione del PIP ceduto con altro PIP già istituito dalla cessionaria trovano applicazione, per quanto compatibili, anche le previsioni di cui all'art. 36.

4. Qualora l'operazione di cessione sia soggetta all'autorizzazione dell'ISVAP IVASS, i termini del procedimento di approvazione delle modifiche regolamentari sono interrotti fino alla ricezione da parte della COVIP della comunicazione riguardante l'avvenuta adozione del suddetto provvedimento.

#### **Art. 38.**

##### *Operazioni societarie riguardanti le società che gestiscono fondi pensione aperti o PIP*

1. Le società che gestiscono un fondo pensione aperto o un PIP e che sono interessate da un'operazione di fusione o scissione sono tenute a informarne la COVIP prima del deposito del progetto di fusione o scissione ai sensi dell'art. 2501-ter e 2506-bis del codice civile. Nella comunicazione, a firma del legale rappresentante, sono fornite le seguenti informazioni:

- a) descrizione dell'operazione (ad es. indicazione delle società interessate, modalità di realizzazione, tempistica);
- b) effetti dell'operazione sui fondi pensione aperti o sui PIP istituiti dalla o dalle società interessate;
- c) profili di tutela degli aderenti e beneficiari;
- d) descrizione delle scelte operate con riguardo alla raccolta delle adesioni nel periodo antecedente l'efficacia dell'operazione.

2. All'informativa di cui al comma 1 è allegata una relazione del responsabile del fondo pensione aperto o del PIP contenente le valutazioni effettuate sull'operazione, in termini di impatto sugli aderenti e beneficiari e di presidi posti a tutela degli stessi.

3. Qualora l'operazione sia soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di vigilanza sul soggetto gestore, le società provvedono a informare la COVIP dell'avvenuto rilascio della stessa.

4. A esito dell'operazione di fusione o scissione, la società incorporante ovvero, nel caso in cui l'operazione abbia comportato la creazione di una o più società, la società neocostituita che gestisca il fondo pensione aperto o il PIP trasmette alla COVIP apposita comunicazione, a firma del legale rappresentante, attestante:

- 1) gli adempimenti effettuati a seguito della fusione o scissione, con riguardo al fondo pensione aperto o al PIP e ai relativi iscritti e beneficiari;
- 2) la data di efficacia dell'operazione;
- 3) la sussistenza, in base all'atto costitutivo o statuto, della possibilità di costituire fondi pensione aperti ovvero la sussistenza dell'autorizzazione all'esercizio dei rami vita necessari per la gestione di PIP.

**TITOLO III**  
**PROCEDURE RELATIVE AI TRASFERIMENTI E ALLE ATTIVITÀ**  
**TRANSFRONTALIERA TRANSFRONTALIERI**

**Art. 39.**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui agli ~~artt.~~ artt. 14-ter, comma 1, e 15-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 ~~che intendono operare in altri Stati membri dell'Unione Europea.~~

**Art. 39-bis**

*(Autorizzazione al trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro)*

1. I fondi pensione di cui all'art. 14-ter, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 che intendono ricevere tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche e delle altre obbligazioni e diritti, nonché le attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti di uno schema pensionistico di un fondo pensione trasferente registrato o autorizzato in un altro Stato membro dell'Unione europea e rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva (UE) 2016/2341, presentano apposita istanza alla COVIP, a firma del legale rappresentante.

2. All'istanza è allegata una scheda riepilogativa, il cui schema è scaricabile dal sito COVIP, contenente in particolare:

- a) l'indicazione del fondo pensione ricevente, del fondo pensione trasferente e dell'impresa promotrice;
- b) la descrizione delle principali caratteristiche dello schema pensionistico da trasferire;
- c) la descrizione delle passività o delle riserve tecniche da trasferire, e di altre obbligazioni e di altri diritti, nonché delle attività corrispondenti, o del relativo equivalente in contanti;
- d) se del caso, i nomi degli Stati membri il cui diritto della sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali è applicabile allo schema pensionistico interessato.

3. La scheda di cui al comma 2 è redatta in lingua inglese ovvero nella lingua concordata dalla COVIP con l'Autorità dello Stato membro del fondo pensione trasferente.

4. All'istanza sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- a) l'accordo scritto concluso tra il fondo trasferente e il fondo ricevente che stabilisce le condizioni del trasferimento;
- b) una prova della preventiva approvazione del trasferimento da parte della maggioranza degli aderenti e della maggioranza dei beneficiari coinvolti o, se del caso, della maggioranza dei loro rappresentanti e dell'impresa promotrice.

5. La COVIP verifica entro 10 giorni dal ricevimento della stessa che l'istanza sia completa e la trasmette, senza indugio, all'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente, ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, dandone comunicazione al fondo istante.

6. La COVIP, entro tre mesi dal ricevimento dell'istanza completa di tutte le informazioni e documenti e dopo aver ottenuto il consenso dell'autorità competente dello Stato membro di origine del fondo trasferente, valutati gli elementi di cui all'art. 14-ter, comma 5, del decreto n. 252 del 2005, autorizza il fondo al trasferimento, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 7, 8 e 9.

7. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 6 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

8. Il termine di cui al comma 6 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

9. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 6 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

10. Entro 2 settimane dalla decisione in merito all'istanza, la COVIP comunica la sua decisione all'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente.

11. Quando il trasferimento comporta anche l'esercizio di attività transfrontaliera, la COVIP inoltra al fondo pensione, entro una settimana dal ricevimento, la normativa trasmessa dall'Autorità competente dello Stato membro di origine del fondo pensione trasferente in materia di diritto di sicurezza sociale e diritto del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali e professionali applicabile allo schema pensionistico interessato, unitamente alle norme dello Stato membro ospitante relative alle informazioni da fornire ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari, e le eventuali disposizioni in materia di depositario.

12. Decorso il termine di 3 mesi e 7 settimane dalla presentazione dell'istanza il fondo pensione può cominciare a gestire lo schema pensionistico trasferito, se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 9, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

#### **Art. 40.**

##### *Autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera*

1. I fondi pensione di cui all'art. 15-bis, comma 1, del decreto n. 252 del 2005 che intendono essere autorizzati all'esercizio dell'attività transfrontaliera ai sensi del predetto articolo presentano apposita istanza, a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel

giorno in cui è ~~stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è~~ pervenuta alla stessa a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno posta elettronica certificata, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.~~

2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata contestualmente alla presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero in un momento successivo.

3. All'istanza è allegata una relazione, a firma del legale rappresentante, illustrativa del programma di attività della forma pensionistica all'estero e delle misure organizzative che intendono porre in essere per far fronte a detta attività.

4. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza il fondo all'esercizio dell'attività transfrontaliera, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai successivi commi 5, 6 e 7. L'approvazione dell'istanza presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività è, comunque, subordinata al previo rilascio della stessa.

5. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, i necessari elementi integrativi e il termine di cui al comma 4 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prodotta. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

7. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il fondo può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 4 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

8. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, l'autorizzazione si intende comunque rilasciata se la COVIP non ha provveduto a comunicare, con le modalità di cui al comma 7, i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza ovvero il provvedimento finale di diniego.

9. Dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio dell'attività transfrontaliera è data indicazione nell'Albo.

#### **Art. 41.**

##### *Comunicazioni relative all'attività transfrontaliera*

1. Il fondo pensione, autorizzato all'esercizio dell'attività transfrontaliera, che intende avviare effettuare detta attività in un altro Stato membro è tenuto a darne informativa alla COVIP. La comunicazione, a firma del legale rappresentante, si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla COVIP stessa a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP.

2. La comunicazione di cui al comma 1 va presentata ogni volta che il fondo intende operare con un nuovo datore di lavoro, ~~e~~ e con altri lavoratori il cui rapporto sia disciplinato dal diritto della sicurezza sociale e del lavoro pertinente in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali, residenti in di un diverso Stato membro.

3. Alla comunicazione è allegata una scheda riepilogativa, il cui schema è scaricabile dal sito COVIP, contenente le seguenti informazioni di seguito elencate in particolare:

a) estremi informazioni riguardanti identificativi del fondo, sua natura giuridica, numero di iscrizione all'Albo COVIP, contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web;

b) numero complessivo, alla data più recente, degli iscritti e beneficiari, distinguendo il numero di quelli relativi a pregresse adesioni transfrontaliere;

c) elenco degli Stati nei quali il fondo è operativo;

d) modalità gestionali (gestione diretta o convenzionata);

e) nazionalità del depositario;

f) Stato membro in cui intende operare;

g) elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima notifica;

h) nome, indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web) estremi identificativi del datore di lavoro interessato nello Stato ospitante e categorie di lavoratori ai quali ci si intende rivolgere;

g) elenco degli altri Stati coinvolti nella medesima notifica;

i) nome e indirizzo e riferimenti (contatti telefonici, fax e posta elettronica, sito web) i riferimenti del rappresentante del fondo nello Stato membro ospitante (eventuale);

l) modalità di adesione;

m) numero di potenziali aderenti nello Stato ospitante;

n) regime della forma pensionistica, tipologia dello schema e delle prestazioni offerte, nonché condizioni e modalità per l'erogazione delle stesse;

o) eventuali garanzie e prestazioni accessorie offerte;

p) contribuzioni previste a carico del datore di lavoro o del lavoratore;

q) soggetto tenuto a erogare le prestazioni in forma di rendita;

q-bis) separatazza amministrativa e contabile delle attività e passività corrispondenti all'operatività svolte sul territorio dello Stato rispetto alle altre svolte fuori dal predetto territorio.

4. Una copia della La medesima scheda, di cui al comma 3 è redatta nella lingua dello Stato membro in cui si intende operare in lingua inglese ovvero nella lingua concordata dalla COVIP con l'Autorità dello Stato membro ospitante, è inoltrata alla COVIP secondo le modalità da questa indicate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 e la scheda di cui al comma 4 3 è sono trasmessa trasmessi dalla COVIP all'Autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, entro tre mesi dalla sua loro ricezione, qualora la COVIP abbia motivo di ritenere che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria del fondo, ovvero l'onorabilità, ~~e~~ la professionalità e l'esperienza dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, o del responsabile per i fondi pensione aperti, siano compatibili con le operazioni proposte nello Stato membro

ospitante. In caso contrario, la COVIP, con apposito provvedimento da adottare entro 3 mesi dal ricevimento di tutte le informazioni contenute nella scheda di cui al comma 3, porta a conoscenza del fondo le ragioni ostative rilevate affinché lo stesso non ponga in essere l'attività transfrontaliera oggetto della comunicazione e ne dà, se del caso, comunicazione all'Autorità dello Stato membro ospitante.

6. La COVIP dà comunicazione al fondo dell'avvenuta trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 e della scheda di cui al comma ~~4~~ 3 all'Autorità dello Stato membro ospitante e della data di ~~trasmissione~~ conferma del ricevimento da parte dell'Autorità dello Stato membro ospitante.

7. Qualora le disposizioni indicate nell'art. 15-*bis*, commia ~~6 e 7~~, del decreto n. 252 del 2005 siano trasmesse alla COVIP dall'Autorità competente dello Stato membro ospitante, la COVIP ne dà comunicazione al fondo. A decorrere dalla data di ricezione di tali informazioni, ovvero, in assenza, ~~decorso~~ decorse due mesi 6 settimane dalla data in cui l'Autorità dello Stato membro ospitante ha ricevuto da parte della COVIP la comunicazione di cui al comma 1 e la scheda di cui al comma ~~4~~ 3, il fondo pensione può iniziare l'attività a favore del soggetto interessato.

8. Qualora l'Autorità dello Stato membro ospitante non trasmetta entro i termini di cui al comma 7 le informazioni indicate nell'art. 15-*bis*, commia ~~6 e 7~~, del decreto n. 252 del 2005, ovvero informi la COVIP che l'attività transfrontaliera risulti incompatibile con le disposizioni nazionali in materia di diritto della sicurezza sociale e di diritto del lavoro, ovvero che l'attività non sia ritenuta di natura transfrontaliera, la COVIP ne dà comunicazione al fondo.

#### TITOLO IV PROCEDURE RELATIVE AI PIANI DI RIEQUILIBRIO

##### **Art. 41-*bis*.**

*Ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo si applica alle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012 che si trovino in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1 del medesimo decreto e che debbano elaborare un piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 4 del decreto stesso.

#### CAPO I Approvazione dei piani di riequilibrio

##### **Art. 41-*ter*.**

*Istanza di approvazione di un piano di riequilibrio*

1. Ai fini dell'approvazione di un piano di riequilibrio i fondi pensione presentano alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui ~~è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno in cui~~ è pervenuta alla stessa COVIP a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP~~ posta elettronica certificata.

2. L'istanza di cui al comma 1 va presentata anche per gli interventi decisi dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005.

#### **Art. 41-quater.**

##### *Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa*

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) elenco dei documenti allegati;
- c) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza;
- d) data della riunione del consiglio di amministrazione nella quale è stato approvato il piano di riequilibrio.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della situazione specifica del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d'età dei [pensionati beneficiari](#) e degli iscritti attivi. Nella relazione sono altresì indicate le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti [e beneficiari](#) le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso;
- b) piano di riequilibrio, approvato dal consiglio di amministrazione, nel quale sono descritte le modalità attraverso le quali il fondo pensione intende ricostituire le attività di copertura delle riserve tecniche, nonché i tempi di realizzazione. Tale piano terrà altresì conto dell'esigenza di ricostituire le attività supplementari ai sensi degli artt. 5 e 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012. Dette modalità devono essere descritte in modo che sia possibile valutare la concretezza e realizzabilità del piano nel suo complesso. La durata del piano non potrà essere superiore a dieci anni. Piani di durata superiore sono ammissibili solo per specifiche esigenze valutate dal consiglio di amministrazione e rappresentate alla COVIP;
- c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle iniziative che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;
- d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio;
- e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti agli interventi inseriti nel piano di riequilibrio.

3. Ove in connessione con il piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie l'istanza di cui all'art. 41-ter può essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente Regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione del piano e delle modifiche è unico e si applica la procedura di cui all'art. 41-quinquies.

4. Eventuali modifiche statutarie connesse ad interventi di riequilibrio adottati dalle fonti istitutive ai sensi dell'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto n. 252 del 2005 non sono soggette ad approvazione da parte degli iscritti.

#### **Art. 41-quinquies.**

##### *Procedura di approvazione dei piani di riequilibrio*

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 41-ter, corredata dalla richiesta documentazione, approva il piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.
2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 41-quater, commi 1 e 2 ovvero richiamate dall'art. 41-quater comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.
3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.
4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.
5. Successivamente all'avvenuta approvazione del piano di riequilibrio i fondi sono tenuti a trasmettere alla COVIP, con periodicità annuale, apposita relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, nella quale si attesta che il riequilibrio sta avvenendo in conformità al piano. Tale relazione è trasmessa unitamente al bilancio tecnico di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 259 del 7 dicembre 2012, ovvero alla certificazione di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo decreto. Se vi sono degli scostamenti rispetto al piano approvato il fondo è tenuto a trasmettere alla COVIP una relazione, approvata dal consiglio di amministrazione, che illustri l'entità e le ragioni di tali scostamenti e le conseguenti valutazioni, anche in termini di eventuali modifiche del piano in essere.
6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla predisposizione di un nuovo piano di riequilibrio ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

## **CAPO II**

### **Modifiche dei piani di riequilibrio**

#### **Art. 41-sexies.**

*Istanza di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio*

1. Ai fini dell'approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio il fondo pensione trasmette alla COVIP apposita istanza a firma del legale rappresentante. L'istanza si intende ricevuta nel giorno ~~in cui è stata consegnata alla COVIP ovvero nel giorno~~ in cui è pervenuta alla COVIP stessa a mezzo di ~~raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con le modalità telematiche definite dalla COVIP~~ posta elettronica certificata.

#### **Art. 41-septies.**

##### *Contenuto dell'istanza e documentazione a corredo della stessa*

1. L'istanza riporta quanto di seguito specificato:

- a) denominazione del fondo pensione;
- b) indicazione delle modifiche apportate;
- c) elenco dei documenti allegati;
- d) generalità del legale rappresentante che sottoscrive l'istanza.

2. All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

- a) relazione dell'organo di amministrazione illustrativa della nuova situazione del fondo pensione, della struttura e dell'evoluzione attesa delle attività-passività, dei connessi profili di rischio, delle esigenze di liquidità e del profilo d'età dei pensionati beneficiari e degli iscritti attivi. Nella relazione sono altresì indicate le modalità secondo le quali il fondo intende, a seguito dell'approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio, mettere a disposizione degli aderenti e dei beneficiari le informazioni principali inerenti agli elementi fondamentali dello stesso;
- b) modifiche del piano di riequilibrio, approvate dal consiglio di amministrazione;
- c) relazione dell'organo di controllo dalla quale risulti la valutazione delle modifiche che si intendono adottare al fine del riequilibrio del fondo;
- d) bilancio tecnico, da cui risulti l'impatto atteso dagli interventi di cui al piano di riequilibrio modificato;
- e) eventuali accordi delle fonti istitutive attinenti alle modifiche del piano di riequilibrio.

3. Ove in connessione con le modifiche del piano di riequilibrio risulti necessaria l'approvazione di modifiche statutarie l'istanza di cui all'art. 41-sexies può essere integrata con le dichiarazioni e con la documentazione prevista nel Titolo I del presente Regolamento per l'approvazione delle modifiche statutarie. In questo caso il procedimento di approvazione delle modifiche del piano e delle modifiche statutarie è unico e si applica la procedura di cui all'art. 41-octies.

#### **Art. 41-octies.**

##### *Procedura di approvazione delle modifiche dei piani di riequilibrio*

1. La COVIP, entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'art. 41-sexies, corredata dalla richiesta documentazione, approva le modifiche al piano di riequilibrio e le eventuali modifiche statutarie, salvo che ricorrano le situazioni di cui ai seguenti commi 2, 3 e 4.

2. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta o insufficiente, per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati nell'art. 41-septies, commi 1 e 2 ovvero richiamate dall'art. 41-septies, comma 3 per le modifiche statutarie, la COVIP procede a richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, i necessari elementi integrativi ed il termine di cui al comma 1 è interrotto. Il termine decorre nuovamente dalla data del completamento o della re-

golarizzazione dell'istanza qualora gli elementi integrativi richiesti pervengano alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario l'istanza si intende revocata. Il termine è, comunque, interrotto se il soggetto istante invia alla COVIP nuova documentazione integrativa o modificativa di quella inizialmente trasmessa.

3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso qualora la COVIP, sulla base dell'istruttoria svolta, chieda informazioni o chiarimenti a integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. Le informazioni e i chiarimenti devono pervenire alla COVIP entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in caso contrario, l'istanza si intende revocata.

4. La COVIP, laddove ritenga di non poter accogliere in tutto o in parte l'istanza, comunica al fondo i motivi ostativi rilevati. Il soggetto istante può presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 1 e il termine inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni ovvero, in difetto, dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. Entro la scadenza di detto termine la COVIP, tenuto conto delle eventuali osservazioni pervenute, adotta il provvedimento finale.

5. Successivamente all'avvenuta approvazione delle modifiche del piano di riequilibrio restano fermi gli adempimenti previsti dall'art. 41-*quinquies*, comma 5.

6. Nel caso di rigetto dell'istanza il fondo dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla individuazione di nuovi interventi di modifica del piano ovvero rappresentare le differenti soluzioni volte al superamento della situazione in essere.

## TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE

### Art. 42.

#### *Unità organizzativa e responsabile del procedimento*

1. L'unità organizzativa responsabile delle istruttorie dei procedimenti di cui al presente Regolamento è il Servizio Vigilanza Fondi pensione. L'articolazione del Servizio e le competenze dello stesso sono riportate sul sito Internet della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)).

2. Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del predetto Servizio o altro dipendente dallo stesso designato.

### Art. 42-bis.

#### *Assolvimento imposta di bollo su istanze presentate tramite PEC Invio a COVIP di istanze e altra documentazione*

1. *Salvo quanto previsto al comma 2, le istanze e ogni altra documentazione può essere inviata a COVIP anche mediante posta elettronica certificata. Qualora il soggetto istante sia in possesso dell'autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate, l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, indicando sull'istanza il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell'art. 35 del DPR 642/1972.*

2. Le istanze da presentarsi in bollo potranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata secondo le specifiche tecniche che saranno emanate in attuazione dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. In assenza della predetta autorizzazione, deve essere trasmessa, unitamente all'istanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il soggetto istante attesta, sotto la propria personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'avvenuto pagamento dell'imposta in questione indicando tutti i dati relativi all'identificativo della marca. Tale dichiarazione deve essere corredata da copia del documento di identità del dichiarante.

2-bis. La domanda in originale, recante la marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti del richiedente per eventuali controlli da parte dell'amministrazione.

PAGINA BIANCA

Schema del nuovo “*Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP*”

Il presente documento, recante il testo del nuovo “*Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP*”, ai sensi dell’art. 19-*quinquies*, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sottoposto alla procedura di pubblica consultazione.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte dovranno pervenire **entro il 9 dicembre 2019** al seguente indirizzo di posta elettronica: **consultazione@covip.it**.

Al termine della fase di consultazione saranno resi pubblici sul sito della COVIP i commenti pervenuti, con l’indicazione del mittente, salva espressa richiesta di non procedere alla divulgazione. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, eventualmente riportato in calce alla stessa, non sarà considerato quale richiesta di non divulgare i commenti inviati.

*Roma, 25 ottobre 2019*

## Relazione

Nell'ambito della complessiva attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: "decreto n. 252/2005") dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in recepimento della direttiva (UE) 2016/2341, si sottopone alla pubblica consultazione il testo recante il nuovo "*Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP*", da adottarsi ai sensi dell'art. 19-*quinquies*, comma 8, del decreto n. 252/2005.

L'art. 19-*quinquies* del decreto n. 252/2005, inserito *ex novo* dal suddetto decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, reca adesso specifiche disposizioni in materia di procedura sanzionatoria della COVIP. Ciò rappresenta una novità di rilievo, considerato che gli elementi essenziali della procedura sono ora direttamente disciplinati dal decreto n. 252/2005. Contestualmente a detto intervento è stato anche eliminato, dall'art. 19-*quater*, comma 4, del medesimo decreto, il rinvio alla procedura sanzionatoria di Banca d'Italia di cui al Testo unico bancario.

Il citato comma 8, dell'art. 19-*quinquies*, del decreto n. 252/2005 prevede che la COVIP definisca con regolamento, nel rispetto di quanto precedentemente stabilito dallo stesso articolo, la propria procedura di applicazione delle sanzioni amministrative. Nello schema di Regolamento allegato sono stati, pertanto, disciplinati gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP; ciò in piena osservanza delle scansioni temporali e procedurali individuate dalla normativa primaria.

Tale procedura trova in primo luogo applicazione alle sanzioni amministrative previste dall'art. 19-*quater* del medesimo decreto e, cioè, a quelle relative a violazioni della normativa in materia di previdenza complementare.

Le relative disposizioni si applicano, come previsto nello schema di Regolamento, anche ai procedimenti sanzionatori avviati dalla COVIP per sanzioni amministrative regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto. Vengono qui in rilievo, in particolare, le numerose disposizioni, richiamate tra i visti del Regolamento, contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuiscono poteri sanzionatori alla COVIP per violazioni di ulteriori previsioni normative che trovano il loro fondamento in atti legislativi dell'Unione europea.

Le disposizioni del Regolamento, salvo quanto altrimenti previsto dalle norme di riferimento relative alle diverse violazioni oggetto del procedimento, sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.

In merito alla fase iniziale del procedimento, l'art. 19-*quinquies* del decreto n. 252/2005 prevede che la COVIP, nel termine di novanta giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, avvii la procedura sanzionatoria mediante contestazione degli addebiti ai possibili responsabili della violazione, con lettera recante indicazione dei fatti accertati, della violazione riscontrata e della sanzione amministrativa applicabile.